Indice relazione

-	Premessa	pag.2
-	Analisi del quadro normativo e legislativo	pag.2
-	Metodica di assegnazione delle classi acustiche	pag.4
-	Applicazione del metodo sul territorio comunale	pag.9
-	Revisione della zonizzazione acustica	pag.11

Zonizzazione Acustica del Comune di Parma

Relazione Metodologica illustrativa

1. Premessa

Il presente documento accompagna le tavole che riportano la classificazione del territorio comunale in zone corrispondenti alle classi acustiche previste dai DPCM 1-3-91, L. 447-95, DPCM 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Tali tavole vengono nel seguito indicate più sinteticamente come "zonizzazione acustica".

La redazione delle tavole di zonizzazione acustica è stata effettuata nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001).

I seguenti capitoli riportano nel dettaglio la filosofia generale della procedura di zonizzazione adottata, ed i particolari delle scelte operative inerenti all'assegnazione delle singole classi di destinazione acustica del territorio.

Va comunque sin da subito chiarito che il lavoro effettuato non è esaustivo dell'azione del Comune in termini di programmazione dell'assetto acustico del territorio, e costituisce viceversa solo il primo passo di un iter che prevede una successiva verifica degli effetti della zonizzazione acustica, la redazione di un idoneo Piano di Risanamento Acustico Comunale, e la conseguente, periodica revisione della zonizzazione acustica stessa sulla base dei risultati conseguiti dai Piani di Risanamento Acustico presentati dalle singole attività produttive, di quello Comunale, delle modifiche nel frattempo intercorse ai piani urbanistici, ed alla modificazione dei flussi stradali e ferroviari conseguenti al previsto prossimo completamento dell'anello delle tangenziali ed opere connesse.

2. Analisi del quadro normativo e legislativo

E' stato anzitutto analizzato l'insieme delle prescrizioni derivanti dalla lettura incrociata della legislazione nazionale (in particolare la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico, L. 447/1995) e della citata legislazione regionale: sulla base della Legge Quadro, la Regione era tenuta ad emanare una apposita Legge Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro stessa, contenente i criteri e la tempistica con cui i Comuni devono provvedere all'approvazione del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio.

La legge nazionale contiene anche un articolato abbastanza confuso su alcuni dei criteri che la Regione deve obbligatoriamente imporre entro la propria Legge Regionale, in particolare risulta alquanto aggrovigliata l'indicazione relativa all'obbligo di provvedere ad una zonizzazione acustica in cui le classi confinino con gradualità.

Alcune Regioni hanno provveduto ad emanare già da tempo la Legge Regionale suddetta, dando la più varie interpretazioni (evidentemente difformi l'una dall'altra) a tali confuse indicazioni: comunque la Regione Emilia-Romagna, adottando la Legge n. 15 del 9/5/2001, ha optato per una formulazione estremamente chiara, ma sicuramente del tutto difforme dal testo della Legge Nazionale.

Si deve infatti sottolineare che la Legge Nazionale stabilisce che il criterio di gradualità nel confinamento fra le diverse classi acustiche va riferito ai valori di qualità, cioè a valori numerici "ideali" della rumorosità di ciascuna zona, biunivocamente agganciati alla classe acustica ad essa

assegnata sulla base della tab. D del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", mentre la citata L.R. 15/2001 fa riferimento a valori di livello sonoro misurati, sulla base del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Come meglio si comprenderà nel seguito, le procedure per definire la zonizzazione acustica sono molto diverse nei due casi: procedendo sulla base dei valori di qualità non occorre alcuna campagna di rilevamento fonometrico effettuata secondo il suddetto D.M.Amb. 16/3/98, ma si procede unicamente su base urbanistica, verificando la continuità nello scalare delle classi acustiche, in modo che fra i valori di qualità di un zona ed i valori di qualità della zona adiacente non si verifichi mai uno scarto superiore ai 5 dB(A); ciò si traduce, nella sostanza, ad avere gradualità fra la numerazione delle classi acustiche, secondo la loro elencazione tabellare (da I a VI), ed evitando sistematicamente i "salti di classe", tranne ove ciò risulta impossibile.

Si deve osservare che tale semplice impostazione non è conforme alla lettera del testo della Legge Regionale, che viene qui riportato:

"all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"".

Se dunque si fosse data testuale applicazione a tale disposizione, sarebbe stato necessario definire i confini delle aree contigue sulla base dell'effettiva distribuzione spaziale del livello sonoro misurato, e sarebbe dunque stato necessario effettuare, preventivamente alla zonizzazione acustica vera e propria, una vasta ed approfondita campagna di rilevamento fonometrico, e realizzare la cosiddetta "mappatura della rumorosità" sul territorio.

Si è scelto invece di fare riferimento alle prescrizioni della legislazione nazionale, in quanto superiore a quella regionale in termini di diritto, ed anche in quanto operativamente applicabile con maggior facilità: occorre infatti sottolineare che i tempi concessi dalla normativa regionale ai Comuni per l'approvazione della propria zonizzazione acustica erano molto stretti, e sostanzialmente poco conciliabili con la suddetta ipotesi di effettuare preliminarmente un esteso monitoraggio sperimentale della rumorosità sul territorio. Infatti la legge regionale assegna un termine di 14 mesi a far termine dalla data di pubblicazione sul BURER della direttiva che fissa i criteri tecnici di realizzazione dei piani di zonizzazione acustica, che è stata pubblicata sul BURER n. 155 del 31-10-2001. Il termine fissato scadeva dunque il 31-12-2002.

In ogni caso, il tempo disponibile non consente la realizzazione di un monitoraggio strumentale della rumorosità nel territorio.

Analogamente, la scarsità di tempo reso disponibile dalla Legge Regionale stessa e la difficoltà nella raccolta dei necessari dati con sufficiente precisione hanno portato ad escludere l'applicabilità della metodologia suggerita nella deliberazione regionale per l'assegnazione delle classi acustiche sulla base degli indicatori demografici derivanti dai dati censori forniti dall'ISTAT.

La citata Deliberazione della Giunta Regionale consente tuttavia anche una seconda metodica di assegnazione delle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio, su base prettamente urbanistica, che nel caso del Comune di Parma è risultata di gran lunga preferibile, visto che esistono già i seguenti strumenti urbanistici vigenti:

- Zonizzazione Acustica entrata in vigore nel mese di marzo 1988 e conforme alla preesistente normativa nazionale e regionale
- Strumenti Urbanistici (POC e PSC) aggiornati e conformi alle recenti disposizioni in materia di piani territoriali, realizzati su avanzato supporto informatico, ed accessibili online tramite il Server Internet del Comune di Parma
- Testo del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che già prevedeva le procedure di aggiornamento periodico e di realizzazione di modifiche alla Zonizzazione Acustica

3. Metodica di assegnazione delle classi acustiche

La normativa citata al punto precedente prevede 6 classi acustiche di destinazione d'uso del territorio, a cui corrispondono i seguenti limiti di rumorosità diurna e notturna:

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del	tempi di riferimento	
territorio	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Seguendo le priorità di assegnazione previste dalla citata Delibera della Giunta Regionale, si sono anzitutto individuate:

le zone in classe I, costituite dai recettori particolarmente sensibili ove la quiete rappresenta un requisito essenziale, quali scuole, ospedali, degenze ospedaliere, cimiteri, parchi pubblici attrezzati. Le zone industriali. A questo proposito, si è scelto di impiegare il più possibile la classe V, limitando l'impiego della classe VI unicamente ai complessi industriali a ciclo continuo, per i quali l'emissione sonora durante il periodo notturno non si differenzia da quella diurna. I restanti complessi industriali, anche se di dimensioni molto cospicue, ma non caratterizzati da attività produttiva nel periodo notturno (dalle 22 alle 6), sono stati invece sempre classificati in classe V, in modo che la minore emissione sonora consentita durante il periodo notturno consenta il rispetto dei limiti di immissione nelle zone di territorio adiacenti, che pure si trovano ad avere limiti di zona notturni inferiori a quelli diurni.

Le zone in classe IV, costituite dal Centro Storico, dalle aree destinate ad attività commerciali ed alle zone di territorio limitrofe alle grandi infrastrutture di trasporto (ferrovie, autostrade, strade statali, assi di scorrimento e di penetrazione, circonvallazioni, etc.).

Le zone in classe II, costituite da aree puramente residenziali (prive di negozi o altre attività di qualsiasi tipo), lontane da aree produttive e da infrastrutture di trasporto. In questa classe sono anche state classificate le aree fluviali non coltivate, i parchi privati ed i giardini delle ville, i circoli sportivi e ricreativi,

Le zone di classe III, che rappresentano in sostanza "tutto il resto" del territorio, ivi comprese le aree agricole soggette a coltivazione.

Una maggiore precisazione va fatta con riferimento alle aree fluviali. In generale, in queste aree si è adottata una classe inferiore di una di quella del territorio circostante, evitando comunque sempre di fare il salto di più di una classe. Pertanto, ad esempio, nel centro della città, essendo le aree lungo il torrente Parma classificate in classe IV (come in generale gran parte del Centro Storico), l'area fluviale è stata classificata in classe III. Nelle zone extraurbane, allorchè la campagna circostante è in classe III, l'area fluviale scende in classe II. Allorchè infine attorno all'area fluviale è stata prevista un'area di tutela ambientale (Parco Urbano), che è normalmente classificato in classe II,

l'area fluviale propriamente detta, allorchè facente parte di un Parco Urbano di categoria A, viene portata in classe I.

Per quanto riguarda il criterio di gradualità scalare nei passaggi di classe, si è cercato ovunque di

evitare confinamenti fra aree con classe non consecutiva, come evidenziato in figura 1.




Figura 1

Ciò è stato ottenuto realizzando vere e proprie fasce-cuscinetto, di ampiezza mai inferiore ai 50m. Non si è infatti ritenuto corretto evitare il confinamento fra classi non consecutive realizzando "striscioline" di territorio, con classe intermedia a scalare, di ampiezza ridicola (pochi m), in quanto esse non consentono un'effettivo decadimento dei livelli di rumorosità in modo che venga poi ad essere rispettato il limite di zona pertinente alla classe inferiore confinante.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali, essendo gli stessi in gran parte in classe V, è stato sufficiente realizzare attorno ad essi una "cornice" in classe IV ampia 50m. Qualora invece si trattasse di insediamenti industriali a ciclo continuo, classificati in classe VI, si è cercato per quanto possibile di limitare l'assegnazione di tale classe al solo "nocciolo industriale" dell'insediamento, in modo da realizzare una zona di transizione in classe V all'interno del perimetro dell'area industriale stessa.

Tuttavia purtroppo ciò non è stato possibile in alcuni casi, e conseguentemente si è dovuta realizzare una cornice perimetrale, esterna allo stabilimento, in classe V, all'interno della quale si è verificata, in alcuni casi, l'inclusione di edifici residenziali (va notato tuttavia che la normativa consente una limitata presenza di edifici residenziali nelle aree di classe V).

Discorso diverso è invece quello della gradualità delle classi attorno alle zone in classe I In questo caso, solitamente si è in presenza di edifici scolastici o ospedalieri esistenti, ed inseriti in un contesto di classe significativamente più elevata (III o IV).

In molti di questi casi non è possibile realizzare idonee fasce-cuscinetto attorno a tali zone di classe I, soprattutto allorchè esse sono direttamente prospicienti sui vie di grande traffico (classe IV) o anche semplicemente sulla normale viabilità di scorrimento comunale, che comunque prevede sempre l'assegnazione di una classe III.




Figura 2

Ciò significa che sovente le zone di classe I danno luogo all'esistenza di "salti di classe", (figura 2). La vigente normativa nazionale e regionale prevede che queste situazioni vadano sanate in sede di realizzazione del Piano di Risanamento Comunale.

Va tuttavia sin da ora chiarito che non ci si deve attendere che il Piano di Risanamento Comunale possa portare alla soluzione integrale di tutti questi problemi. Per molti edifici, soprattutto scolastici, l'intervento di risanamento acustico non potrà che essere rivolto al miglioramento dell'isolamento degli edifici (intervenendo in particolare sui serramenti), ed anche a valle dell'attuazione di tale piano persisteranno irrisolti numerosi "salti di classe", il cui impatto sui fruitori delle aree di classe I sarà comunque stato, per quanto possibile, mitigato. Pur in presenza di tale situazione, si è deciso di mantenere comunque l'assegnazione della classe I ai recettori sensibili elencati dalla normativa vigente, anche se ciò ha portato alla presenza di insolubili salti di classe.

3.1 Infrastrutture di trasporto

Con la zonizzazione proposta viene assegnata una fascia di ampiezza pari ad almeno 50 m attorno alle infrastrutture di trasporto (stradale, ferroviario, aereo), classificata con una classe più alta di una unità rispetto a quella del territorio circostante l'infrastruttura considerata.




Figura 3 – Le frecce indicano la fascia relativa all'infrastruttura di trasporto

3.2 Fasce di rispetto ferroviarie

Attorno alle infrastrutture ferroviarie, sulla base del D.P.R. 18/11/98 n. 459, si sono previste apposite "fasce di pertinenza", come mostrato in figura 4.




Figura 4

All'interno di tali fasce, sono previsti limiti più "tolleranti" di quelli normali:

- 70/60 dBA per la fascia A (larga 100 m)
- 65/55 dBA per la fascia B (larga 250 m)

3.3 Zonizzazione stato di progetto

In alcune aree, viene assegnata una classe "futura" che entrerà in vigore solo dopo l'attuazione del piano urbanistico. Graficamente sono indicate con campitura tratteggiata, come indicata in figura 5.




Figura 5

Si precisa che le campiture tratteggiate riguardano solo le aree interessate da progetti non ancora definitivi o di non certa realizzazione.

Viceversa per i progetti di prossima esecuzione o in corso d'opera è stata assegnata in modo definitivo la classe acustica di progetto: ciò rende la zonizzazione più chiara ed aggiornata

4. Applicazione metodologica al territorio comunale di Parma

Il Comune di Parma disponeva già di una zonizzazione acustica, in vigore sin dal mese di marzo 1998. Essa tuttavia era stata redatta con criteri di assegnazione delle classi non conformi alle più recenti normative nazionali e regionali, e conseguentemente la sua operatività nella gestione quotidiana delle attività del Comune (quali rilascio di concessioni edilizie o permessi a costruire, di agibilità o abitabilità, o di autorizzazioni all'esercizio commerciale o all'attività produttiva) era fortemente limitata.

Tuttavia l'esistenza di tale zonizzazione preesistente fornisce un primo, rilevante criterio nella realizzazione della nuova zonizzazione:

Allorchè cio' non contrasti con le esigenze di rispetto delle normative, né con le indicazioni dei piani di assetto territoriale (PSC, POC), si tende a mantenere la classificazione acustica attualmente vigente.

Questo criterio porta alla minimizzazione delle aree in cui si ha un "cambio di classe" fra zonizzazione preesistente (1998) e nuova zonizzazione (2003).

E' stato comunque necessario verificare puntualmente la possibilità di mantenere la zonizzazione preesistente, ed in tutte le aree in cui non è stato possibile, si è proceduto all'assegnazione delle nuovi classi di destinazione d'uso, seguendo i criteri previsti dalla citata Deliberazione della giunta regionale. Si sono avuti sia casi in cui le nuove classi hanno limiti di rumorosità più elevati di quelli preesistenti, sia casi in cui sono invece stati assegnati limiti più restrittivi.

Con riferimento ai criteri di assegnazione delle classi previsti dalla normativa regionale citata, si deve osservare che sono possibili in base ad essa due approcci abbastanza diversi:

- classificazione dello "stato di fatto", basata sulla conoscenza di indicatori statistici relativi a densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive;
- classificazione dello "stato di progetto" basata primariamente sulle previsioni del POC e del PSC.

Il primo approccio andrebbe applicato a quelle porzioni di territorio considerate ormai "consolidate", per cui la fotografia della situazione passata costituisce ragionevole proiezione anche dell'assetto futuro. Viceversa, la classificazione delle aree oggetto di future trasformazioni andrebbe fatta con riferimento all'assetto futuro, indicando graficamente questo fatto mediante opportuno simbolo grafico (campitura a tratteggio anziché piena).

In realtà, si è cercato invece di applicare i due metodi suddetti in modo innovativo, limitando il più possibile l'utilizzo del metodo statistico (che già in passato si era dimostrato foriero di notevoli errori e causa di inaccettabile frammentazione della classificazione nel tessuto urbano denso), ed utilizzando invece su gran parte del territorio il metodo "urbanistico" previsto per lo stato di progetto.

A tale scelta tuttavia non è stata fatta corrispondere una redazione tipografica "tutta a tratteggio": si è invece utilizzata la campitura piena, che indica la validità immediata dei limiti di rumorosità, sulla gran parte del territorio, in quanto in essa le previsioni dei piani urbanistici (POC, PSC) o sono già attuate, oppure gli interventi previsti sono in corso di effettiva realizzazione. L'utilizzo della campitura a tratteggio è stata invece riservata unicamente a quelle aree ove sono previsti interventi, ma gli stessi non sono in corso di realizzazione, né ne è prevista la realizzazione entro l'orizzonte temporale di validità della zonizzazione acustica realizzata (2 anni).

Questa scelta di estensione massima del metodo urbanistico e di limitazione nell'utilizzo del metodo statistico è anche basata sul fatto che, come indicato in precedenza, il Comune di Parma ha già in vigore una preesistente zonizzazione acustica, e che pertanto, per le porzioni di territorio già consolidato, rimane prevalente l'esigenza di non variare le classi già in vigore, anziché modificare l'assegnazione delle stesse sulla base dei nuovi criteri statistici.

4.1 Assegnazione delle classi I (secondo i criteri della circolare regionale)

L'individuazione e perimetrazione delle classi I è stata fatta prima di tutte le altre classi, impiegando i criteri seguenti:

Sono state localizzate in classe I le attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale (le altre, per cui la quiete non è stata considerata funzione essenziale, cioè praticamente tutte, sono state invece classificate normalmente in classe II, aree fluviali per esempio).

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di zone anche di dimensioni molto ridotte (singoli edifici con relative pertinenze cortilizie).

4.2 Assegnazione delle classi II

Per quanto riguarda le zone residenziali già esistenti, la classe II è stata assegnata alle UTO (unità territoriali omogenee, assunte normalmente equivalenti agli isolati) in cui si ha pressochè unicamente funzione residenziale. In presenza di negozi o altre destinazioni non puramente residenziali, o nel centro storico, ove gli indici di occupazione del suolo sono comunque elevati, la classe II è stata sistematicamente negata.

In conseguenza, risultano in classe II solo piccoli quartieri periferici costituiti di villette o tipologie residenziali a bassa densità.

Poiché le nuove regole di progettazione urbanistica vietano sostanzialmente la realizzazione di nuovi quartieri di questo tipo, privi di negozi ed altri servizi, la classe II non viene mai assegnata alle aree di progettata espansione residenziale.

4.3 Assegnazione delle classi III

La classe III è assegnata a tutto il territorio rurale (zone agricole), costituisce dunque in assoluto la classe avente maggiore estensione superficiale. Essa inoltre è assegnata in alcune delle nuove espansioni residenziali, che prevedono la bilanciata compresenza di residenza, terziario e commercio, ed a vaste porzioni del territorio urbano consolidato al di fuori del centro storico. In sostanza, la classe III è la classe assegnata a tutto il territorio in cui non esistano specifici motivi per assegnare una delle altre classi.

4.4 Assegnazione delle classi IV

La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonchè quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...).

Sono state inserite in classe IV anche alcune delle nuove aree di edificazione, in cui è prevista la presenza di strutture commerciali o direzionali.

E' assegnata inoltre, in generale, al tessuto urbano del centro storico, ed a tutte le aree prospicienti le vie di traffico stradale o ferroviario di rilevante importanza (per una fascia ampia tipicamente 50m). Infine, essa è assegnata alle zone di confinamento con aree produttive, in modo

da mantenere il piu' possibile rispettato il criterio di confinamento graduale di classi a scalare, evitando contatto di aree con classe acustica molto diversa.

4.5 Assegnazione delle classi V e VI

La classe V è stata attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

Sono inoltre state assegnate alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (industrie conserviere o di trasformazione dei prodotti agricoli, mulini), a meno che gli stessi non siano caratterizzati da attività, anche stagionale a ciclo continuo: in quest'ultimo caso essi sono stati classificati in classe VI, onde consentire l'attività notturna con la stessa rumorosità ammessa di quella diurna.

La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto sono stati ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Attorno alle aree di tipo produttivo, sono sempre state realizzate opportune fasce di rispetto, classificate nella classe immediatamente inferiore, onde garantire confinamenti con salto massimo di una classe. Quindi attorno alle aree in classe V è stata sempre realizzata una fascia ampia 50m in classe IV.

Nel caso di aree in classe VI, è presente una ulteriore fascia-cuscinetto in classe V. In generale si è cercato di ricavare questa fascia cuscinetto **all'interno** del perimetro del comparto produttivo, collocando invece all'esterno di esso la successiva fascia in classe IV. Tuttavia, in alcuni casi di attività produttive che occupano interamente la zona produttiva, non essendo possibile ritagliare la fascia cuscinetto in classe V all'interno del perimetro produttivo, è stato necessario avere tale fascia cuscinetto all'esterno dello stesso, andando in tal modo ad interessare, in alcuni casi, anche edifici residenziali, la cui estensione superficiale è comunque del tutto minimale rispetto all'estensione complessiva della fascia stessa.

Tali criteri di realizzazione delle fasce cuscinetto hanno lo scopo da un lato di impedire ulteriori insediamenti residenziali in prossimità delle aree produttive, dall'altro di consentire una ragionevole protezione acustica delle residenze ivi già esistenti, senza tuttavia imporre alle industrie limiti di rumorosità irrealizzabili ed incompatibili con la prosecuzione delle attività produttive.

Nelle aree di espansione previste dal piano si è classificata l'area in classe 6 per consentire l'insediamento di industrie a ciclo continuo.

Nota per la classificazione dell'area aeroportuale: poiché l'aeroporto è abilitato ai voli notturni, esso è stato inserito in classe VI, con creazione della relativa fascia di rispetto in classe V.

5. Revisione della zonizzazione acustica

Come previsto dal RUE, è prevedibile una periodica revisione della zonizzazione acustica. Sebbene la cadenza temporale standard prevista sia ogni 5 anni, in fase di transitorio di avvio si deve prevedere la revisione con termine ridotto.

In particolare, poiché entro un anno dall'entrata in vigore della nuova zonizzazione il Comune di Parma dovrà realizzare il Piano di Risanamento Acustico del Comune, in tale sede sarà opportuno provvedere anche alla revisione degli elaborati oggi realizzati, alla luce di meglio orientare il piano di risanamento stesso al perseguimento di effettivi obiettivi di tutela della popolazione, e recependo in tale sede le utili informazioni derivanti dalle campagne di rilievo fonometrico e dalle simulazioni con strumenti di calcolo computerizzati che comunque andranno realizzate al fine di dimensionare correttamente gli interventi del Piano di Risanamento stesso.

La definizione dell'orizzonte temporale di validità della zonizzazione acustica qui realizzata è importante soprattutto con riferimento alle porzioni di territorio in corso di modificazione, a seguito dell'attuazione delle previsioni dei Piani Urbanistici vigenti.

A tal fine, la normativa regionale prevede l'individuazione di classi acustiche "future", da indicare con campitura tratteggiata anziché piena; in aggiunta a quanto detto nel paragrafo 3.3, si sottolinea che nel caso specifico del Comune di Parma questa procedura è stata impiegata con molta parsimonia, in quanto gli interventi di modifica già avviati o di realizzazione molto prossima sono stati già classificati in maniera definitiva (campitura piena): questo al fine di offrire uno strumento di pianificazione il più aggiornato possibile.

Sempre nella stessa logica, sono state considerate aree produttive anche i cantieri "temporanei" di costruzione della linea A.V. MI-BO, in quanto gli stessi saranno in attività per parecchi anni. Anche le attività estrattive ed altre zone oggetto di lavorazioni "temporanee", ma proiettate su diversi anni, sono state classificate con riferimento all'utilizzo attuale o futuro nel breve periodo.